

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 69/Ufficio Personale

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI EDUCATORE PROFESSIONALE CAT C, POSIZIONE ECONOMICA C1 .

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 13/12/2010 con la quale si approvava la dotazione organica del Consorzio ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 /2012 del 19/11/2012 con la quale è stata approvata la programmazione per il triennio 2012 -2014 del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997 n. 449 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/2013 del 16/12/2013 con la quale si è proceduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art 33 del D.Lgs n.165/2001, confermando, anche per l'anno 2014, l'assenza di situazioni di esubero di personale;

preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Educatore Professionale Sergio Gambino in data 03/06/2014 con lettera prot 3426 del 03/06/2014;

considerato che per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina posta dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che impone di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impedendo, pertanto, l'immediato turn over del posto resosi vacante;

considerato che per evitare pregiudizio all'attività istituzionale dell'Ente occorre provvedere alla sostituzione del dipendente dimissionario nelle more dell'espletamento della procedura di assunzione a tempo indeterminato, mediante un'assunzione a tempo determinato e parziale ;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 1, comma 1, del D.lgs 368 del 06/09/2001, recentemente novellato dal D.L 34/2014, convertito in legge 16 maggio 2014 n. 78, che consente l'apposizione di un termine

alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;

appurato che viene rispettato il vincolo imposto dall'art. 1, comma 1, del succitato D.Lgs 368/2001 per il quale il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione (nella fattispecie i dipendenti a tempo indeterminato al primo gennaio c.a. erano 43 e pertanto si possono stipulare fino a 9 – valore arrotondato per eccesso - contratti a tempo determinato, a fronte di un solo contratto a tempo determinato finora stipulato cui si aggiunge quello oggetto del presente atto);

atteso che occorre garantire il rispetto del vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2014 non deve superare il tetto della spesa per il personale dell'anno 2008),che, nell'ipotesi in esame, sussiste in quanto l' assunzione a tempo determinato di un dipendente inquadrato nel profilo C1 a tempo parziale è senz'altro meno onerosa della posizione economica ricoperta dall'Educatore dimissionario, C3 a tempo pieno;

dato atto che il costo del personale dipendente, sul totale delle spese correnti anno 2013, incide per il 24,14% (dato da consuntivo 2013) ed è, pertanto, garantito il rispetto del parametro sancito dal comma 7, art.76 del DL 25/06/2008 n 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, vale a dire l'incidenza delle spese di personale non è superiore al 50% (percentuale così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214) delle spese correnti;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :*

-sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali non vi è incremento di spesa (es aspettative dal servizio, sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione) (omissis)”

considerato,peraltro, che sussistono le condizioni legittimanti il ricorso alla suddetta tipologia di assunzione;

richiamato l'art 63 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi con il quale è data facoltà all'Ente, per il reclutamento di personale a tempo determinato, di poter assumere anche mediante ricorso a chiamate pubbliche presso il Centro per l'Impiego competente;

richiamato esplicitamente l'art.27 del D.lgs 11.04.2006 n 198 che sancisce il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s. m. i. ;

visto il D.Lgs 368/2001 e s.m.i.;

vista la legge 133/2008;

visto l'art. 1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296, e s.m.i;

visto il D.L.31/05/2010 n 78, convertito, con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n 122;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000 .

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di indire una selezione per l'assunzione a tempo parziale e determinato di un Educatore Professionale cat C, posizione economica C1,rispettando la parità di genere ai sensi dell'art.27, comma 5,del D.Lgs 198/2006, in sostituzione di personale dimissionario nelle more dell'espletamento della procedura di assunzione a tempo indeterminato;
- 2) di procedere al reclutamento mediante ricorso a chiamata pubblica presso il Centro per l'Impiego di Susa ;
- 3) di disporre le seguenti caratteristiche e condizioni finalizzate alla selezione :

tipologia contrattuale , qualifica professionale e livello di inquadramento	Educatore professionale , cat C1, tempo determinato dal 01/07/2014 al 30/06/2015, part time 27 ore settimanali (12 mesi)
Titolo di studio	diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali e triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000); laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale (D.M. 11.2.1991, D.M. 17.5.1996, D.M. 3.11.1999 n. 509); laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale).Altri titoli equipollenti ai sensi dell'art.1 decreto 27/7/2000
Altri requisiti richiesti	Esperienza lavorativa almeno biennale nei servizi educativi in ambito sociale gestiti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti/Cooperative sociali convenzionati con la Pubblica Amministrazione
Mansioni da svolgere	Funzioni educativo-riabilitative rivolte a soggetti in situazione di vulnerabilità sociale e a persone disabili inerenti il diritto al lavoro e all'inclusione sociale
Contenuto della prova selettiva	Colloquio ed esperimento di prova teorico pratica, conoscenza di base di procedure informatiche

Data e luogo della prova selettiva	Sede centrale del Consorzio, piazza San Francesco 4 , 10059 Susa, il 24/06/2014 ore 14,00
Sede di lavoro	Poli di Avigliana e di Susa
ALTRE INFORMAZIONI	Il contratto di lavoro potrà essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale nel caso di ricostituzione del rapporto di lavoro dell'avente titolo nei termini di legge, o di procedura di assunzione a tempo indeterminato che si perfezioni prima dei dodici mesi. Analogamente, nel caso in cui la procedura di assunzione a tempo indeterminato si protragga per più di dodici mesi, il rapporto potrà essere oggetto di proroga nei termini consentiti dalla legge e con il consenso del lavoratore

- 4) di dare atto che sussistono tutte le condizioni legittimanti il ricorso all'assunzione a tempo determinato, come illustrato in premessa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Susa, lì 10/06/2014

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2014\approv selezione educatore anno 2014 prima indizione.doc